

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3048

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

(VASSALLI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(FANFANI)

COL MINISTRO DEL TESORO

(AMATO)

E COL MINISTRO DELLE FINANZE

(COLOMBO)

Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti imputati in giudizi penali

Presentato il 22 luglio 1988

ONOREVOLI DEPUTATI! — Con il disegno di legge che si propone s'intende dare una risposta, sia pure circoscritta al settore penale, all'esigenza, da tempo avvertita, di una modifica della vigente normativa in materia di gratuito patrocinio, attualmente disciplinato dal regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3282. L'assoluta ed urgente necessità di una radicale riforma trova fondamento nel precetto costituzionale contenuto nell'articolo 24, terzo comma, che richiede siano « assicurati ai non abbienti, mediante appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad

ogni giurisdizione », principio strettamente collegato a quello di uguaglianza sostanziale sancito nel secondo comma dell'articolo 3, e che, come è stato esattamente rilevato, comporta il passaggio da una « concezione fiscale » del gratuito patrocinio, ad una « concezione sociale » ed impone una disciplina che si realizzi « con i criteri propri dell'assistenza sociale ».

Anche la Corte costituzionale, più volte investita della questione di legittimità del regio decreto n. 3282 del 1923, ha riconosciuto la inadeguatezza di quella

normativa rispetto al fine garantito dall'articolo 24, pur affermando ripetutamente che « la insufficienza o scarsa efficienza di una norma di legge rispetto agli scopi voluti dalla Costituzione, non può condurre a riconoscerla senz'altro contraria alla Costituzione, col risultato di far venir meno il poco già attuato » (sentenza n. 114 del 1964). Più di recente la stessa Corte ha rilevato, tuttavia, « che la constatazione del poco attuato assume ad anni di distanza un sapore ancora più amaro » (sentenza n. 149 del 1983).

L'esposta esigenza ha trovato espressione, in passato, in diverse iniziative legislative, fra le quali il disegno governativo n. 453, approvato dal Senato nel 1973 e successivamente abbandonato in considerazione dell'insostenibile onere finanziario che comportava per lo Stato. Tale onere che, anche nell'attuale situazione economica, costituisce un ostacolo all'introduzione di un sistema di patrocinio statale generalizzato, consiglia una realizzazione parziale dell'istituto, limitata al settore penale ove, peraltro, con l'introduzione di un processo di tipo accusatorio, quale viene proposto in sede di riforma del codice di procedura penale, il maggior rilievo della difesa farebbe risaltare con maggiore evidenza l'inadeguatezza della normativa vigente.

Una riforma limitata al settore penale appare, inoltre, suscettibile di una più rapida approvazione, in quanto in materia non si pongono alcuni dei più dibattuti problemi sui quali non vi è unanimità di opinioni. Tra questi, le questioni relative all'ammissibilità del cosiddetto *fumus boni iuris*, come requisito per l'ammissione al patrocinio, o all'opportunità di attribuire ad apposite commissioni la competenza a provvedere sull'ammissione nelle materie diverse dal penale.

Valendosi delle osservazioni critiche formulate in dottrina ed emerse in sede parlamentare in occasione delle precedenti iniziative legislative, si è, dunque, predisposto l'allegato schema di disegno di legge con il quale si istituisce il patrocinio statale per i non abbienti imputati in processi penali, ponendosi a carico

dello Stato i relativi oneri processuali, ivi compresi le spese, le competenze e gli onorari spettanti all'avvocato o al procuratore incaricato della difesa del non abbiente.

Va osservato, in proposito, che, analogamente al disegno di legge n. 453, si è previsto che l'assistenza giudiziaria dei non abbienti sia realizzata valendosi dell'opera degli avvocati liberi professionisti, ritenendo allo stato difficilmente praticabile l'alternativa, ipotizzabile in astratto e caldeggiata da parte della dottrina, di affidare la relativa attività ad apposito personale impiegatizio debitamente qualificato ed inquadrato in un'istituzione pubblica analoga all'Avvocatura dei poveri, soppressa nel 1865. Come è stato esattamente rilevato (Pizzorusso), tale soluzione « arrecherebbe un eccessivo sconvolgimento del sistema di rapporti che caratterizza la vita giudiziaria italiana attuale e sarebbe altresì praticamente assai difficile, almeno a breve scadenza, raccogliere un sufficiente numero di soggetti qualificati a dar vita ad un siffatto corpo di funzionari ». Uffici del genere finirebbero, inoltre, per essere limitati a pochi grandi centri, non potendosi seriamente prevedere la possibilità dell'istituzione di centri di assistenza anche nelle piccole sedi giudiziarie.

Va osservato, comunque, che una scelta circoscritta al settore penale non pregiudica la possibilità di adottare una diversa soluzione in occasione di una riforma generale del patrocinio in favore dei non abbienti. Anche in dottrina, del resto, è emerso il favore per un sistema misto, nel quale centri legali pubblici potrebbero perseguire una finalità integrativa dei compiti dei liberi professionisti, assolvendo una prevalente attività di consulenza extragiudiziale, che si rivelerebbe essenziale per « eliminare gli effetti dell'ignoranza, la quale paralizza il povero che spesso non sa neppure dell'esistenza di certi diritti. ».

Quanto all'ambito oggettivo del patrocinio, non è parso opportuno prendere in considerazione le proposte formulate, nel 1978, dalla Commissione istituita per la

programmazione delle strutture giudiziarie. Tale Commissione, rilevata l'impossibilità, senza incorrere in costi proibitivi, di consentire in via generalizzata l'attribuzione del difensore a carico dello Stato in tutti i casi in cui la legge prevede l'assistenza obbligatoria dell'imputato, aveva espresso l'opinione che, almeno in una prima fase, il patrocinio fosse introdotto soltanto per i giudizi di competenza del tribunale e della Corte di assise.

A sostegno di tale opinione si osservava che in nessun ordinamento straniero vi è una così generalizzata estensione del patrocinio statale, tale cioè da consentire l'assistenza del difensore al non abbiente in ogni processo penale, talora, escludendosi i giudizi relativi a una fascia di reati di minore gravità, talaltra, affidandosi al giudice il potere discrezionale di decidere, caso per caso, l'ammissione del non abbiente al patrocinio, in relazione al pregiudizio che potrebbe derivargli dall'assenza di un difensore.

Ebbene, se soluzioni siffatte appaiono funzionali e coerenti in sistemi giuridici che non prevedono una generale obbligatorietà del difensore nel processo penale, il loro inserimento nel nostro ordinamento darebbe luogo a fondate perplessità, tanto più che nel recente testo di legge delega proposto per la riforma del codice di procedura penale non sembra più accogliersi l'originario orientamento di strutturare il rito pretorile in modo da lasciare al giudice poteri inquisitori che potrebbero supplire ad eventuali deficienze della difesa. Per altro, dopo la legge 24 novembre 1981, n. 689, che ha depenalizzato i reati cosiddetti minori, appare difficile individuare una fascia di reati di minore gravità per i quali non sussista l'esigenza di garantire la difesa dei non abbienti.

Tuttavia non si può disconoscere che l'estensione della difesa gratuita a favore degli imputati per i reati di minore gravità, quali quelli rientranti nella competenza del pretore, potrebbe implicare un onere finanziario a carico dello Stato superiore alle risorse attualmente disponibili in relazione al prodotto interno lordo

e agli accantonamenti indicati a tale scopo nel fondo disponibile del bilancio dello Stato.

Ciò consiglia di limitare nella prima attuazione della nuova normativa la concessione del beneficio a favore degli imputati per reati diversi da quelli di competenza pretorile per ogni stato e grado del relativo procedimento.

Per altro va sottolineato che codesta scelta non ha carattere di definitività, come risulta evidente dalle disposizioni di cui agli articoli 15 e 16 del presente testo, essendo prevista una relazione annuale del Ministro di grazia e giustizia al Parlamento avente lo scopo di verificare gli effetti prodotti dalla nuova normativa ai fini di potere valutare tempestivamente la necessità di operare interventi correttivi ed essendo sin da ora previsto che la limitazione anzidetta dovrà cessare con l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale.

Le fondamentali innovazioni che si intendono introdurre sono le seguenti.

Condizioni per l'ammissione.

Come nelle precedenti iniziative legislative, si è sostituito il concetto di « povertà » dell'attuale legislazione con quello usato nella Costituzione di « non abbienza » (articolo 1), e si è ancorata tale condizione ad un criterio obiettivo, rappresentato dal reddito annuo netto, fissato in lire 5.260.000 (articolo 3).

L'entità del reddito cui si è subordinata l'ammissione al patrocinio, è stata determinata avendo, fra l'altro, presenti i risultati e le proposte di un'indagine sulla povertà condotta da una apposita commissione istituita presso la Presidenza del Consiglio. Tale Commissione, sulla base dei dati statistici raccolti e dei limiti massimi di reddito fissati dal legislatore per il godimento gratuito di determinati servizi o per la fruizione di determinati benefici (previdenziali, assistenziali o fiscali), ha ipotizzato un sistema unificato di assistenza che assorba gli attuali interventi di natura assistenziale o fiscale ope-

rati dallo Stato nei confronti delle categorie meno abbienti e ha indicato in lire 4.800.000 lo « zoccolo minimo di reddito » che dovrebbe essere comunque garantito.

Tuttavia, si è ritenuto di dover aggiornare tale indicazione, che fa riferimento ai dati dell'anno 1984, con il dato emerso in sede parlamentare in occasione dell'approvazione della legge finanziaria. Per effetto del disposto dell'articolo 8, comma 7, della legge 22 dicembre 1986, n. 910 (finanziaria 1987) tale importo aggiornato risulta di lire 5.260.000.

È sembrato coerente al sistema che si è adottato porre una condizione negativa (articolo 4, comma 2, del disegno di legge in esame): cioè che l'ammissione non può essere concessa allorché l'imputato sia assistito da più di un difensore; in ogni caso, gli effetti dell'ammissione vengono meno a partire dal momento in cui l'imputato al quale il beneficio sia stato concesso nomini un secondo difensore.

È parso poi opportuno prevedere che, se si tratti di patrocinio richiesto in favore di persona coniugata, di un minore o di un soggetto che ai fini del pagamento dell'IRPEF è considerato a carico di un familiare, la condizione di non abbenza debba essere valutata anche con riguardo, rispettivamente, ai redditi di entrambi i coniugi, dei genitori o del familiare che usufruisce delle relative detrazioni d'imposta (articolo 3, comma 1). Tale previsione trova fondamento negli obblighi di solidarietà ed assistenza esistenti nell'ambito della famiglia e mira a contenere l'onere a carico dell'Erario, senza incidere sul diritto di difesa. Tuttavia, se l'ammissione al patrocinio è richiesta dall'imputato di un reato commesso in danno di uno dei componenti la famiglia, non si considera il reddito della persona offesa (articolo 3, comma 3).

Inoltre, in relazione al variare del potere di acquisto della moneta, si è previsto (articolo 3, comma 4) che con decreto ministeriale può essere adeguata, ogni tre anni, la misura del reddito condizionante l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Effetti dell'ammissione al patrocinio statale.

Si sono accolte in proposito le indicazioni della Corte costituzionale (sentenza del 22 dicembre 1964, n. 114) che, pur ritenendo non fondata la questione sottoposta in ordine all'attuale normativa concernente la gratuità dell'incarico del difensore del non abbiente, ha tuttavia rilevato l'opportunità di creare un sistema che assicuri in ogni caso un compenso al difensore. Si è dunque prevista, nell'articolo 4, l'assunzione da parte dell'Erario dell'onere relativo alle spese, ai diritti e agli onorari del difensore, nonché dell'onere per somme dovute dall'imputato al consulente tecnico.

L'assunzione da parte dello Stato anche degli onorari del consulente di parte consegue al riconoscimento che esso svolge funzioni paragonabili, sia pure limitatamente al livello tecnico, a quelle del difensore e che « il diritto di difesa è, in primo luogo, garanzia di contraddittorio e di assistenza tecnica professionale » (Corte costituzionale n. 190 del 1970; n. 149 del 1983), riconoscimento che, per altro, ha indotto la Corte costituzionale a dichiarare l'illegittimità della normativa vigente, la quale non prevede, nei settori diversi dal penale, la possibilità per il non abbiente di valersi, gratuitamente, dell'opera di consulente di parte.

Le stesse considerazioni hanno indotto a non riproporre la disposizione contenuta nel disegno di legge n. 453, che sottoponeva la nomina del consulente di parte alla preventiva autorizzazione del giudice diretta a verificare l'effettiva necessità ai fini della difesa del non abbiente. Si ritiene, infatti, prevalente, rispetto alla finalità di prevenire possibili abusi che appesantirebbero il processo, l'opposta esigenza di garantire appieno, anche sotto tale profilo, il diritto alla difesa, rimuovendo le difficoltà economiche che possano ostacolarne il concreto esercizio.

L'articolo 10 chiarisce, poi, che la liquidazione delle somme spettanti al difensore va operata, a conclusione di ogni

grado del giudizio, in base ad apposite tariffe professionali predisposte dal consiglio nazionale forense e approvate dal Ministro di grazia e giustizia nelle quali la misura degli onorari e dei diritti spettanti al difensore viene fissata nella percentuale massima del sessantacinque per cento in considerazione della natura pubblica dell'incarico (articolo 14, comma 2). Si ritiene, infatti, che detta previsione non incida sul principio della remunerabilità delle prestazioni professionali in quanto la riduzione della misura degli onorari, accolta nella legge 8 luglio 1980, n. 319, concernente i compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria non è stata contestata né in sede giudiziaria né in sede dottrinale.

Nel contempo, tutte le somme anticipate dallo Stato o, comunque, annotate a debito, inerenti alla procedura per la quale vi è stata l'ammissione al beneficio rimarranno a carico dell'Erario.

Si è poi ritenuto opportuno regolare l'ipotesi in cui l'imputato venga prosciolto per un reato perseguibile a querela o all'esito di un processo in cui vi sia stata costituzione di parte civile, dettando una disciplina coerente con gli articoli 382 e 482 del codice di procedura penale. Nel caso di proscioglimento dell'imputato ammesso al patrocinio statale, quando si tratta di reato punibile a querela della persona offesa si è previsto (articolo 11) che il giudice condanni il querelante anche al pagamento in favore dello Stato delle somme corrisposte in conseguenza dell'ammissione al patrocinio statale; qualora ricorrano giusti motivi, tali spese possono essere compensate in tutto o in parte. Tuttavia non è pronunciata condanna alle spese in caso di proscioglimento per insufficienza di prove o per una causa estintiva del reato sopravvenuta dopo la presentazione della querela.

Analogamente, se si tratta di reato per il quale si procede d'ufficio, il giudice può condannare la parte civile al pagamento in favore dello Stato delle somme

corrisposte in conseguenza dell'ammissione al patrocinio.

Procedura per l'ammissione.

La procedura per l'ammissione al gratuito patrocinio prevista nella vigente legislazione è, come è noto, uno dei temi sui quali si incentrano le maggiori critiche.

La sua complessità, infatti, costituisce un serio ostacolo per il non abbiente il quale è privo non solo di mezzi economici ma anche, per lo più, della preparazione culturale e giuridica necessaria anche solo per la proposizione del ricorso.

In verità, alcuni dei temi più discussi (quali l'opportunità o meno di attribuire la competenza a concedere il beneficio ad apposite commissioni, o di prevedere anche in questa fase, il contraddittorio, consentendo alla parte avversa a quella che chiede l'ammissione di partecipare alla procedura) riguardano più strettamente le giurisdizioni diverse da quelle penali. Nel settore penale le maggiori esigenze di immediatezza e la non necessità di valutare la fondatezza delle ragioni che il richiedente intende far valere usufruendo del patrocinio statale, comportano, già nella vigente normativa, una maggiore rapidità e semplicità della procedura. L'articolo 3 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale prevede infatti che competente a provvedere sull'istanza di ammissione al beneficio è il magistrato dinanzi al quale pende il procedimento e, nel caso di organo collegiale, il presidente del collegio. L'unico accertamento necessario per l'ammissione è quello relativo alla non abbenza.

Nel disegno di legge ora proposto, si è ritenuto opportuno affidare alla responsabilità della parte l'attestazione delle sue condizioni economiche, riprendendo l'analogia normativa vigente in tema di gratuito patrocinio nelle controversie di lavoro.

Si è dunque previsto (articolo 2) che, in ogni stato e grado del procedimento, l'imputato può chiedere di essere am-

messo al patrocinio a carico dello Stato. Non è necessario che l'istanza (in carta libera) sia presentata personalmente, ma può essere presentata anche a mezzo del difensore o di un familiare o inviata a mezzo raccomandata, purché sia sottoscritta dall'imputato e la sottoscrizione sia autenticata dal difensore o dal funzionario che la riceve, o dal cancelliere del pretore del luogo in cui l'imputato si trova, o da un notaio o da un segretario comunale o da un agente consolare all'estero.

Questo sistema, abbastanza semplificato, consentirà nella maggior parte dei casi all'interessato di rivolgersi al legale di sua fiducia ed a questi sottoporre la sua situazione patrimoniale onde verificare con lui le condizioni per il patrocinio a carico dello Stato; all'esito di questa verifica, l'avvocato potrà autenticare la firma in calce all'istanza e interessarsi per la presentazione con i documenti allegati, oppure sarà l'interessato a curare la presentazione o l'invio a mezzo posta.

L'imputato detenuto od internato può presentare l'istanza al direttore dell'istituto penitenziario, che autenticcherà la sottoscrizione dell'imputato e trasmetterà l'istanza senza ritardo al giudice competente.

Se l'imputato è analfabeta l'istanza è resa oralmente ad uno dei soggetti autorizzati a riceverla, che provvede a redigerne processo verbale (articolo 2, comma 4).

L'istanza va corredata di autodichiarazione contenente una precisa e documentabile esposizione del proprio stato patrimoniale e l'impegno a comunicare (entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, a far tempo dalla data di presentazione dell'istanza e fino a che il procedimento non sia definito), le eventuali variazioni dei limiti di reddito, verificatesi nell'anno precedente, rilevanti ai fini della concessione del beneficio.

All'istanza devono inoltre essere allegati la copia delle ultime dichiarazioni dei redditi o certificati modello 101 o 201 (oppure una dichiarazione che attesti la mancata presentazione), un certificato di

stato di famiglia dell'imputato rilasciato dall'ufficio di anagrafe del comune di ultima residenza e un'altra dichiarazione indicante, per ciascuno dei soggetti il cui reddito debba esser considerato:

- 1) il numero del codice fiscale;
- 2) il reddito di lavoro;
- 3) i redditi diversi da quelli di lavoro, anche se esenti da IRPEF o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, di cui l'interessato abbia, direttamente o indirettamente, la libera disponibilità, o comunque il godimento;
- 4) i beni immobili e i beni mobili registrati in ordine ai quali l'interessato sia titolare di un diritto reale.

Se l'imputato è straniero, per i redditi prodotti all'estero è sufficiente l'autocertificazione accompagnata da una attestazione dell'autorità consolare dalla quale risulti che, per quanto a conoscenza della predetta autorità, tale autocertificazione non è mendace.

L'imputato detenuto, internato o in stato di arresto presso la propria abitazione o in altro luogo di privata dimora non potrà certo, sollecitamente e personalmente, procurarsi i documenti da allegare; il disegno prevede in proposito che in tali casi la documentazione può anche essere prodotta, entro 20 giorni dalla presentazione dell'istanza, dal difensore o da un componente della famiglia dell'imputato. In ogni caso il giudice, ove le circostanze lo richiedano, può concedere agli interessati un termine non superiore a due mesi per la presentazione o la integrazione della documentazione (articolo 5, comma 5, che prevede, nel comma 6, l'innammissibilità dell'istanza se manchino le dichiarazioni, indicazioni e allegazioni previste, e prevede altresì che quando è stabilito o concesso un termine, il giudice provvede egualmente sull'istanza, ma il provvedimento di ammissione al patrocinio statale è revocato se il termine non viene osservato).

La veridicità dell'autodichiarazione appare sufficientemente garantita oltre alla

possibilità di un suo controllo, anche nel corso del processo, dalla responsabilità penale che consegue alla sua falsità, nonché dall'ulteriore sanzione della decadenza dal beneficio con obbligo di rifusione delle somme già anticipate dallo Stato (articolo 5, comma 7). È sembrato, poi, giusto estendere gli stessi effetti scaturenti dalla dichiarazione mendace all'omessa comunicazione, da parte dell'imputato ammesso al beneficio, di eventuali mutamenti delle sue possibilità economiche, tali da incidere sul diritto ad usufruire del patrocinio statale.

L'ulteriore corso della procedura di ammissione è molto semplice. Il giudice procedente (nei dieci giorni successivi a quello in cui è pervenuta l'istanza, o immediatamente se la stessa è presentata al dibattimento) ne verifica l'ammissibilità alla stregua dell'autodichiarazione e dei documenti allegati, quindi ammette l'imputato al patrocinio a carico dello Stato ovvero dichiara inammissibile l'istanza o nega il beneficio.

L'articolo 6 disciplina le modalità di deposito, di comunicazione o consegna del provvedimento, nonché — secondo i casi — i ricorsi avverso tale provvedimento.

Le verifiche successive circa la veridicità dell'autodichiarazione sono demandate all'Intendente di finanza, cui vengono trasmesse copie dell'istanza e del provvedimento e la documentazione allegata. L'Intendente verifica l'esattezza dell'ammontare del reddito attestato dall'imputato nonché la compatibilità dei dati indicati con le risultanze dell'anagrafe tributaria, e può disporre che sia effettuata a cura della Guardia di finanza la verifica della posizione fiscale dell'istante; se risulta che il beneficio è stato erroneamente concesso l'intendente richiede i provvedimenti conseguenti.

Secondo l'articolo 8 del disegno, se le condizioni di redditualità risultano variare in misura tale da escludere l'ammissione al patrocinio statale, il giudice con decreto motivato revoca o modifica il provvedimento di ammissione al patrocinio statale.

La revoca o la modifica del provvedimento di ammissione può altresì essere disposta in ogni momento, su richiesta dell'intendente di finanza competente ai sensi dell'articolo 6, dal giudice indicato nel comma 4 del predetto articolo e con le modalità ivi previste, quando risulti provata la mancanza, originaria o sopravvenuta, ovvero la modificazione delle previste condizioni di redditualità (contro l'ordinanza che decide sulla richiesta, può essere proposto ricorso per cassazione). Tuttavia la revoca non può più essere richiesta dall'intendente di finanza decorsi cinque anni dalla definizione del procedimento per il quale l'imputato è stato ammesso al patrocinio statale.

La modifica e la revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio disposta per l'omessa informazione annuale in ordine alle proprie condizioni patrimoniali (e di cui alla lettera *c*), comma 1, dell'articolo 5) ha effetto dalla data in cui sia pervenuta all'autorità competente la relativa comunicazione; negli altri casi previsti dall'articolo 8, la revoca del provvedimento comporta la decadenza con efficacia retroattiva dal beneficio e il recupero in danno dell'imputato delle somme già corrisposte dallo Stato.

Con l'articolo 7, infine, si è estesa la possibilità per il non abbiente, che non abbia un difensore di fiducia, di usufruire del patrocinio statale anche nella fase degli atti di polizia giudiziaria durante la quale, ai sensi dell'articolo 225 del codice di procedura penale, è richiesta l'assistenza del difensore all'interrogatorio dell'indiziato ed agli altri atti indicati nel quarto comma di quella disposizione. In tale caso, poiché l'urgenza impedisce che l'ammissione al beneficio possa essere previamente richiesta e concessa si è disposto che la relativa istanza possa essere successivamente proposta al magistrato competente a promuovere l'azione penale (pubblico ministero o pretore).

Nomina del difensore.

Si è conferita all'imputato ampia facoltà di scelta dell'avvocato o procuratore

dal quale egli intende essere assistito, così da non far venire meno l'elemento fiduciario, che è alla base di ogni rapporto di prestazione d'opera professionale, e da assicurare parità del non abbiente con gli altri cittadini.

Tali considerazioni hanno indotto a non riprodurre in questa sede taluni sistemi previsti in precedenti iniziative legislative (quali il criterio della rotazione o del massimale di incarichi) diretti a « disciplinare » in qualche modo la scelta da parte dell'imputato per evitare che questi si rivolga esclusivamente ai professionisti più noti ed affermati, oberandoli, fra l'altro, di incarichi che non potrebbero essere assolti con la dovuta diligenza.

Anche alla luce delle osservazioni svolte dalla dottrina, si ritiene che l'adozione di tali criteri finisca per incidere sull'affermata libertà di scelta del difensore da parte del non abbiente e sia in contrasto con i principi cui si ispira la presente riforma. L'unico limite, di natura indiretta, deriva dalla previsione dell'articolo 4, comma 1, lettera a), secondo cui non sono a carico dello Stato le somme dovute al difensore (o al consulente tecnico di parte) per trasferte che non avvengano nell'ambito del distretto nel quale ha sede il giudice procedente.

Tale limitazione è parsa opportuna per far sì che la scelta si orienti su difensori con studio in località vicine a quella in cui si trova l'autorità giudiziaria competente, e contenere così l'onere per l'Erario.

Tuttavia, un giusto equilibrio fra il rapporto fiduciario e l'onere a carico dello Stato inducono a limitare la sostituzione del difensore di fiducia: nella stessa fase o grado del giudizio il difensore può essere sostituito soltanto per giustificato motivo e previa autorizzazione del giudice; la sostituzione non autorizzata comporta la cessazione degli effetti dell'ammissione (articolo 4, comma 3).

Le norme sull'ammissione al patrocinio si applicano, in quanto compatibili, anche nella fase dell'esecuzione, nel procedimento di revisione, nonché nei proce-

dimenti relativi all'applicazione di misure di sicurezza o per quelli di competenza del Tribunale di sorveglianza, sempreché l'interessato debba o possa essere assistito da un difensore o da un consulente (articolo 12).

Il disegno contiene inoltre una disposizione transitoria (articolo 13) circa la validità dell'ammissione al gratuito patrocinio deliberata anteriormente (che rimane valida, ma i cui effetti sono disciplinati dalle predette norme) e la previsione di norme regolamentari (articolo 14), estremamente opportune per disciplinare aspetti e modalità esecutivi.

In via transitoria la disciplina introdotta con la nuova legge non si applica ai procedimenti per reati di competenza del pretore, per i quali continueranno ad avere vigore le disposizioni del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3282. Tale limitazione, introdotta unicamente per motivi di copertura finanziaria, verrà a cessare con l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale.

Per calcolare l'onere finanziario della presente iniziativa si è proceduto, in primo luogo, all'individuazione della percentuale di popolazione con reddito inferiore a lire 5.200.000.

Tale percentuale è stata poi ridotta del 3 per cento, valutando in tale misura approssimativa gli infraquattordicenni rientranti nella fascia di popolazione sopra indicata che, non essendo imputabili, non determinano oneri di difesa a carico dello Stato. La predetta percentuale del 18 per cento è stata poi applicata al numero complessivo dei procedimenti esauriti dinanzi ad ogni ufficio giudiziario nei quali può trovare applicazione il patrocinio a spese dello Stato e si è così ottenuto il numero dei processi che interessano i non abbienti.

È bene precisare che a tal fine si sono tenuti presenti i dati contenuti nella relazione del procuratore generale presso la Corte di cassazione sull'amministrazione della giustizia e che su di essi si è ritenuto di operare una riduzione percentuale del 20 per cento in considerazione degli effetti della legge che ha ampliato la

competenza del pretore in materia penale i cui procedimenti sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente legge in ogni fase e grado del giudizio.

Infine, il numero dei processi che interessano i non abbienti è stato moltiplicato per le spese di difesa, calcolate in base alla media degli onorari minimi di avvocato previsti nella tariffa professionale, ridotti, come si è detto sopra, al 65 per cento.

Si è quindi determinata la presumibile entità complessiva delle spese di difesa a carico dello Stato. È opportuno far presente che nel seguire detto procedimento di calcolo sono state considerate separatamente le spese relative all'istruttoria, in quanto si è ritenuto di ridurre del 90 per cento il dato complessivo, che faceva riferimento anche a procedimenti per i quali non si pone alcuna esigenza di difesa (atti relativi, sentenze contro ignoti).

Occorre, da ultimo, osservare che il totale ottenuto (13.230.556.686) deve essere ricalcolato con riferimento al numero medio di imputati in ogni procedimento, pari all'1,5 per cento (percentuale che risulta dividendo il numero complessivo dei procedimenti per quello dei giudicati).

Il presumibile onere finanziario del presente provvedimento (22.491.946.366),

appare compatibile con gli stanziamenti disposti nel bilancio di previsione di questo Ministero (lire 8 miliardi per il 1988, lire 20 miliardi per il 1989 e lire 30 miliardi per il 1990): per l'anno 1988, infatti, i tempi necessari per l'iter parlamentare del provvedimento e la *vacatio legis* prevedibilmente limiteranno l'applicazione del patrocinio a spese dello Stato ad un periodo di pochi mesi. Per l'anno 1989 tenendo presente l'esclusione dei procedimenti per reati di competenza del pretore, può fondatamente ritenersi che la lieve differenza tra la spesa calcolata e la somma disponibile sarà compensata in considerazione della ragionevole previsione che non tutti gli aventi diritto usufruiranno del beneficio. Per l'anno 1990 la spesa aumenta rispetto al 1989 in quanto il beneficio del gratuito patrocinio verrà esteso anche agli imputati non abbienti per i procedimenti di competenza pretorile, ma è presumibile che essa rientri nell'accantonamento relativo a detto anno in considerazione di quanto detto in precedenza per il 1989, valevole anche per i processi pretorili, e del rilievo, di carattere generale, che le previsioni vanno verificate con i risultati conseguenti alla sperimentazione.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 2, comma 2, legge 11 marzo 1988, n. 67 –
Legge finanziaria 1988).

Per determinare l'onere finanziario del provvedimento, si è proceduto preliminarmente a quantificare il numero dei procedimenti esauriti nell'arco di un anno, utilizzando a tal fine i dati contenuti nella relazione del procuratore generale presso la Corte di cassazione sull'amministrazione della Giustizia ed operando su di essi una riduzione percentuale del 20 per cento, in considerazione degli effetti della legge che ha ampliato la competenza del pretore in materia penale, i cui procedimenti sono attualmente esclusi dall'ambito di applicazione della presente legge, in ogni fase e grado del giudizio:

UFFICIO GIUDIZIARIO	Procedimenti esauriti
Tribunale	128.000
Corte d'assise	1.700
Corte d'appello e appello minori	32.800
Tribunale minorenni	38.000
Cassazione	25.800
Procure - Uff. istruzione	253.600

Successivamente si è proceduto alla individuazione della percentuale dei procedimenti penali cui è interessata la popolazione con reddito inferiore a lire 5.200.000 (beneficiante del provvedimento) e che, in base all'indagine statistica svolta dalla Banca d'Italia su dati del 1984, corrisponde al 21 per cento del totale dei procedimenti esauriti. Tale percentuale è stata poi ridotta del 3 per cento, valutando in tale misura approssimativa gli infraquattordicenni rientranti nella fascia di popolazione sopra indicata, i quali, non essendo imputabili, non determinano onere di spesa a carico dello Stato. La predetta percentuale del 18 per cento (21 per cento - 3 per cento) è stata poi applicata al numero complessivo dei procedimenti esauriti dinanzi agli uffici giudiziari nei quali può trovare applicazione il patrocinio a spese dello Stato e si è così ottenuto il numero dei processi che interessano i non abbienti. In base a tale calcolo, il

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

numero dei procedimenti individuati distintamente per ciascun ufficio, risulta essere il seguente:

UFFICIO GIUDIZIARIO	A	B
	Procedimenti esauriti	Procedimenti con imputati con reddito inferiore a L. 5.260.000 18% di A
Tribunale	128.000	23.040
Corte d'assise	1.700	306
Corte d'appello e appello minori	32.800	5.904
Tribunale minorenni	38.000	6.840
Cassazione	25.800	4.644
Procure - Uff. istruzione	253.600	45.648

Infine, il numero dei processi che interessano i non abbienti è stato moltiplicato per le spese di difesa, calcolato in base alla media degli onorari minimi di avvocati previsti dalla tariffa professionale, ridotti — come stabilito dall'articolo 14 comma 2 del presente provvedimento — al 65 per cento.

UFFICIO GIUDIZIARIO	A	B	C	Totale (B x C)
	Procedimenti esauriti	Procedimenti con imputati con reddito inferiore a L. 5.260.000 18% di A	Spesa di difesa di un procedimento a 65% onorari	
Tribunale	128.000	23.040	133.250	3.070.080.000
Corte d'assise	1.700	306	190.287	58.227.822
Corte d'appello e appello minori	32.800	5.904	133.250	786.708.000
Tribunale minorenni	38.000	6.840	133.250	911.430.000
Cassazione	25.800	4.644	325.000	1.509.300.000
Procure - Uff. istruzione	253.600	45.648	151.043	6.894.810.864
				13.230.556.686

È opportuno comunque fare presente che nel determinare in concreto la presumibile entità complessiva delle spese di difesa a carico dello Stato, sono state considerate separatamente le spese relative all'istruttoria, in quanto si è ritenuto di ridurre del 90 per cento il dato complessivo, che faceva riferimento anche a procedimenti per i quali non si pone alcuna esigenza di difesa (atti rela-

tivi., sentenze contro ignoti), ma che hanno viceversa una grandissima incidenza numerica sul numero globale dei procedimenti.

Occorre infine considerare che il totale ottenuto (lire 13.230.556.686) deve essere ricalcolato con riferimento al numero medio di imputati in ogni procedimento, che si ipotizza essere pari all'1,5 per cento (percentuale che risulta dividendo il numero complessivo dei procedimenti per quello dei giudicati), per cui l'onere complessivo — escluse come sopra detto le spese per i procedimenti di competenza del pretore — assomma a lire 19.845.835.029:

lire 13.230.556.686 (spese complessive presunte) \times 1,5 (numero medio imputati per procedimento) = Totale 19.845.835.029.

Va a questo punto ulteriormente ribadito che dalle spese predette solo allo stato sono esclusi i procedimenti pretorili, i quali peraltro — con l'esercizio 1990, epoca di entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale — dovranno essere necessariamente ricompresi nella determinazione del calcolo, elevando in tal modo sensibilmente la spesa complessiva che, a regime, potrà raggiungere i 30.000.000.000.

Per quanto riguarda la copertura, si provvede mediante parziale utilizzazione dell'accantonamento previsto dalla legge finanziaria — tabella B — compreso nel fondo speciale di parte corrente alla voce specifica « gratuito patrocinio in materia civile e penale », nel seguente modo: lire 8.000 milioni per l'anno 1988, lire 20.000 milioni per l'anno 1989, lire 30.000 milioni per l'anno 1990.

Al riguardo va precisato che la scansione triennale dell'onere di spesa è stata indicata (con arrotondamento) in lire 8 miliardi per l'anno 1988, considerato che l'effettiva operatività del provvedimento — attesi i tempi medi del procedimento di approvazione della legge da parte del Parlamento — sarà presumibilmente limitata agli ultimi quattro mesi dell'esercizio corrente (4/12 dell'accantonamento previsto in lire 20 miliardi).

Per l'anno 1989 la spesa calcolata rientra nella somma disponibile di 20 miliardi di lire tenuto conto che il provvedimento trova applicazione *rebus sic stantibus* e cioè con l'attuale esclusione dei procedimenti pretorili.

Per l'anno 1990, infine, il provvedimento entrerà a regime, con l'entrata in vigore del codice di procedura penale, in via definitiva e la spesa complessiva potrà raggiungere il tetto previsto di lire 30.000.000.000.

Non è stato utilizzato l'intero accantonamento previsto poiché trattasi di voce specifica ma con destinazione promiscua, comprensiva cioè anche del patrocinio a spese dello Stato in materia civile.

DISEGNO DI LEGGE

PAGINA BIANCA

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

(Istituzione del patrocinio).

1. È istituito il patrocinio a spese dello Stato per assicurare al non abbiente, imputato in un procedimento penale, ovvero penale militare, i mezzi per difendersi.

2. L'ammissione al patrocinio statale giova per tutti gli stati e i gradi del procedimento.

3. Le disposizioni della presente legge si applicano fino alla data di entrata in vigore della disciplina generale del patrocinio dei non abbienti avanti ad ogni giurisdizione.

ART. 2.

(Istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato).

1. In ogni stato e grado del procedimento l'imputato che si trovi nelle condizioni indicate nell'articolo 3 può chiedere di essere ammesso al patrocinio a carico dello Stato.

2. La relativa istanza, a pena di inammissibilità, deve essere presentata o inviata a mezzo raccomandata al cancelliere o al segretario dell'ufficio giudiziario che procede o, se procede la Corte di cassazione, del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. L'istanza deve essere sottoscritta dall'imputato e la sottoscrizione deve essere autenticata dal difensore o dal funzionario che la riceve, o dal cancelliere del pretore del luogo in cui l'imputato si trova, o da un notaio o da un segretario comunale o da un agente consolare all'estero.

3. L'imputato detenuto od internato può presentare l'istanza al direttore dell'istituto penitenziario, che, dopo aver autorizzato la sottoscrizione, la trasmette al

giudice indicato nel comma 2. L'imputato che si trovi in stato di arresto presso la propria abitazione o in altro luogo designato dal giudice fa pervenire l'istanza all'ufficio indicato nel comma 2, anche avvalendosi di una persona di sua fiducia o di un legale.

4. Se l'imputato è analfabeta l'istanza è resa oralmente ad uno dei soggetti autorizzati a riceverla a norma dei commi 2 e 3, che provvede a redigerne processo verbale.

ART. 3.

(Condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato).

1. Può essere ammesso al patrocinio a carico dello Stato l'imputato che nell'anno precedente alla presentazione dell'istanza ha conseguito un reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili, assoggettabile all'IRPEF, non superiore a lire 5.260.000. Se l'imputato è coniugato, nella determinazione dei redditi di cui sopra si tiene conto anche del reddito del coniuge non legalmente separato; se è minore o se agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche è considerato familiare a carico, si tiene conto anche dei redditi dei genitori o, rispettivamente, della persona che beneficia della relativa detrazione d'imposta.

2. Ai fini della determinazione dei limiti di reddito indicati nel comma 1 si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'IRPEF o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.

3. Se l'ammissione al patrocinio è richiesta dall'imputato di un reato commesso in danno di uno dei componenti la famiglia, ai fini della determinazione dei limiti di reddito indicati nel comma 1 non si considera il reddito della persona offesa.

4. Ogni tre anni, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze, può essere adeguata la misura del reddito di cui al comma 1 in relazione alla varia-

zione, accertata dall'Istituto centrale di statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel triennio precedente.

ART. 4.

(Effetti dell'ammissione al patrocinio).

1. L'ammissione al patrocinio a carico dello Stato comporta che sono a carico di questo:

a) le somme dovute dall'imputato al difensore, di fiducia o d'ufficio, o al consulente tecnico per l'espletamento del loro incarico, escluse quelle dovute per trasferte che non avvengano nell'ambito del distretto di corte d'appello nel quale ha sede il giudice procedente;

b) le spese che a norma del codice di procedura penale devono essere anticipate dall'imputato stesso.

2. Se l'imputato è assistito da più di un difensore, l'ammissione al patrocinio statale non può essere concessa; in ogni caso gli effetti dell'ammissione cessano a partire dal momento in cui l'imputato al quale il beneficio è stato concesso nomina un secondo difensore di fiducia.

3. Nella stessa fase o grado del giudizio il difensore può essere sostituito soltanto per giustificato motivo e previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria procedente. La sostituzione non autorizzata comporta la cessazione degli effetti dell'ammissione al beneficio.

4. Gli effetti di cui al comma 1 decorrono dalla data in cui l'istanza è stata presentata o è pervenuta alla cancelleria o segreteria del giudice indicato nel comma 2 dell'articolo 2, o dal primo atto cui interviene il difensore se l'imputato fa riserva di presentare l'istanza e questa è presentata entro i venti giorni successivi.

ART. 5.

(Contenuto dell'istanza).

1. L'istanza prevista dall'articolo 2 deve essere redatta in carta semplice e

contenere, oltre alla richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato ed all'indicazione del processo cui si riferisce:

a) l'indicazione delle generalità dell'imputato e dei componenti la sua famiglia anagrafica;

b) un'autocertificazione dell'imputato attestante la sussistenza delle condizioni di redditualità previste per l'ammissione al patrocinio statale, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalità indicate nell'articolo 3;

c) l'impegno a comunicare entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, a far tempo dalla data di presentazione dell'istanza o della comunicazione precedente e fino a che il procedimento non sia definito, le eventuali variazioni dei limiti di reddito, verificatesi nell'anno precedente, rilevanti ai fini della concessione del beneficio.

2. All'istanza devono inoltre essere allegati:

a) una dichiarazione indicante analiticamente, per ciascuno dei soggetti il cui reddito debba esser considerato ai sensi del comma 1 dell'articolo 3:

1) il numero del codice fiscale;

2) il reddito di lavoro;

3) i redditi diversi da quelli di lavoro, anche se esenti da IRPEF o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, ovvero ad imposta sostitutiva, di cui l'interessato abbia, direttamente o indirettamente, la libera disponibilità, o comunque il godimento;

4) i beni immobili e i beni mobili registrati in ordine ai quali l'interessato sia titolare di un diritto reale;

b) copia delle ultime dichiarazioni dei redditi o certificati modello 101 o 201 eventualmente presentati all'Amministrazione finanziaria dagli interessati ai fini della determinazione dell'imposta sul red-

dito delle persone fisiche, o, in difetto, una dichiarazione che attesti la mancata presentazione;

c) un certificato di stato di famiglia dell'imputato rilasciato dall'ufficio di anagrafe del comune di ultima residenza.

3. Se l'imputato è straniero, per i redditi prodotti all'estero è sufficiente l'autocertificazione di cui alla lettera b) del comma 1, accompagnata da una attestazione dell'autorità consolare competente dalla quale risulti che, per quanto a conoscenza della predetta autorità, la suddetta autocertificazione non è mendace.

4. Se l'imputato è detenuto, internato o in stato di arresto presso la propria abitazione o in altro luogo di privata dimora, la documentazione prevista dai commi 2 e 3 può anche essere prodotta, entro venti giorni dalla data di presentazione dell'istanza, dal difensore o da un componente della famiglia dell'imputato.

5. Il giudice, ove le circostanze lo richiedano, può concedere agli interessati un termine non superiore a due mesi per la presentazione o la integrazione della documentazione prevista dai commi 2 e 3.

6. La mancanza delle dichiarazioni, delle indicazioni e delle allegazioni previste dal presente articolo è causa di inammissibilità dell'istanza; tuttavia nei casi di cui ai commi 4 e 5 il giudice provvede egualmente sull'istanza ma il provvedimento di ammissione al patrocinio statale è revocato se non vengono osservati i termini stabiliti.

7. La falsità o le omissioni nell'autocertificazione, nelle dichiarazioni, nelle indicazioni o nelle comunicazioni previste dai commi 1 e 2 sono punite con la reclusione fino a due anni; la condanna importa la decadenza prevista dall'articolo 8 e il recupero delle somme corrisposte dallo Stato a carico del responsabile.

ART. 6.

(Procedura per l'ammissione al patrocinio statale).

1. Nei dieci giorni successivi a quello in cui è pervenuta l'istanza prevista dal-

l'articolo 2, ovvero immediatamente se la stessa è presentata al dibattimento, il giudice procedente, verificata l'ammissibilità dell'istanza, ammette l'imputato al patrocinio a carico dello Stato se, alla stregua dell'autocertificazione prevista dalla lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 5, risultano ricorrere le condizioni di redditualità cui l'ammissione al beneficio è subordinata. Il provvedimento con il quale il giudice dichiara inammissibile l'istanza, ovvero concede o nega l'ammissione al patrocinio statale, è dato con ordinanza che viene depositata nella cancelleria o segreteria del giudice, con facoltà per l'imputato o per il suo difensore di estrarne copia; del deposito è dato avviso all'imputato. Nel dibattimento l'ordinanza è letta in udienza ed inserita nel processo verbale; la lettura sostituisce l'avviso di deposito se l'imputato è presente all'udienza.

2. Fuori dei casi previsti dall'ultima parte del comma 1, se l'imputato è detenuto o internato, copia dell'ordinanza è trasmessa a cura del cancelliere o del segretario al direttore dell'istituto che provvede a consegnarla all'imputato; se l'imputato si trova in stato di arresto presso la propria abitazione o in altro luogo designato dal giudice, il cancelliere o il segretario suddetti provvedono a consegnargli copia dell'ordinanza a mezzo di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria. Il direttore dell'istituto o l'ufficiale o agente di polizia giudiziaria provvedono a redigere processo verbale dell'avvenuta consegna ed a trasmetterlo senza ritardo all'ufficio richiedente.

3. Copia dell'istanza dell'imputato e dell'ordinanza prevista dal comma 1 nonché le dichiarazioni e la documentazione allegata sono trasmesse, a mezzo posta e a cura della cancelleria o della segreteria del giudice procedente, all'Intendente di finanza nell'ambito della cui competenza territoriale è situato l'ufficio del predetto giudice. L'Intendente verifica la esattezza, alla stregua delle dichiarazioni, indicazioni ed allegazioni previste dall'articolo 5, dell'ammontare del reddito attestato dall'imputato, nonché la compatibilità dei

dati indicati con le risultanze dell'anagrafe tributaria e può altresì disporre che sia effettuata a cura della Guardia di finanza la verifica della posizione fiscale dell'istante e degli altri soggetti indicati nell'articolo 3. Se risulta che il beneficio è stato erroneamente concesso, l'intendente richiede i provvedimenti previsti dal comma 2 dell'articolo 8.

4. Entro venti giorni da quello in cui ha ricevuto l'avviso di deposito di cui al comma 1, ovvero, nei casi di cui al comma 2, da quello in cui è avvenuta la consegna della copia dell'ordinanza, l'imputato può proporre ricorso, senza effetto sospensivo, al giudice indicato nel quinto comma dell'articolo 11 della legge 8 luglio 1980, n. 319, che provvede a norma dell'articolo 29 della legge 13 giugno 1942, n. 794; l'Amministrazione finanziaria, in persona dell'Intendente di finanza indicato nel comma 3, è parte nel relativo procedimento.

5. L'ordinanza che decide sul ricorso è notificata entro dieci giorni, a cura della cancelleria, all'imputato e all'Intendente di finanza, che nei venti giorni successivi a quello in cui è avvenuta la notifica possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge. Il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento.

ART. 7.

(Atti di polizia giudiziaria).

1. L'ammissione al patrocinio statale può essere chiesta anche nella fase degli atti di polizia giudiziaria. In tal caso, l'istanza deve essere presentata all'autorità giudiziaria procedente o, in difetto, al pretore o al pubblico ministero competente per il fatto, per cui si procede, i quali, se l'istanza è accolta, provvedono anche alla liquidazione del compenso ai sensi dell'articolo 10 nel caso che l'azione penale non venga esercitata. Si applica il disposto del comma 4 dell'articolo 4.

ART. 8.

(Modifica o revoca del decreto di ammissione al patrocinio statale).

1. Se nei termini previsti dai commi 4 e 5 dell'articolo 5 l'imputato non provvede alla presentazione della prescritta documentazione ovvero se, a seguito della comunicazione prevista dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 5, le condizioni di redditualità risultano variate in misura tale da escludere l'ammissione al patrocinio statale, il giudice con decreto motivato revoca o modifica il provvedimento di ammissione al patrocinio statale. Competente a provvedere è il giudice che procede al momento della scadenza del termine suddetto ovvero al momento in cui la comunicazione è effettuata o, se procede la Corte di cassazione, il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. Copia del provvedimento è comunicata o trasmessa con le modalità indicate nell'articolo 6 ai soggetti ivi previsti. Si applicano le disposizioni dei commi 4 e 5 dell'articolo 6.

2. La revoca o la modifica del provvedimento di ammissione può altresì essere disposta in ogni momento, su richiesta dell'Intendente di finanza competente ai sensi dell'articolo 6, dal giudice indicato nel comma 4 del predetto articolo e con le modalità ivi previste, quando risulti provata la mancanza, originaria o sopravvenuta, ovvero la modificazione delle condizioni di redditualità di cui all'articolo 3. Contro l'ordinanza che decide sulla richiesta può essere proposto ricorso per cassazione, senza effetto sospensivo, ai sensi del comma 5 dell'articolo 6.

3. La revoca di cui al comma 2 non può più essere richiesta dall'Intendente di finanza decorsi cinque anni dalla definizione del procedimento per il quale l'imputato è stato ammesso al patrocinio statale.

ART. 9.

(Effetti della modifica o della revoca del provvedimento di ammissione).

1. La modifica o la revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, disposta a seguito della comunicazione prevista dalla lettera c), del comma 1, dell'articolo 5, ha effetto dalla data in cui è pervenuta all'autorità competente la comunicazione predetta. Negli altri casi previsti dall'articolo 8 la revoca del provvedimento comporta la decadenza con efficacia retroattiva del beneficio e il recupero in danno dell'imputato delle somme già corrisposte dallo Stato.

ART. 10.

(Liquidazione dei compensi al difensore e al consulente tecnico).

1. I compensi spettanti al difensore o al consulente tecnico dell'imputato ammesso al patrocinio a carico dello Stato sono liquidati dall'autorità giudiziaria, osservando, rispettivamente, l'apposita tariffa professionale di cui all'articolo 14 della presente legge e le tabelle ed i criteri previsti dalla legge 8 luglio 1980, n. 319.

2. La liquidazione è effettuata con decreto motivato, al termine di ciascuna fase o grado del procedimento, o comunque all'atto della cessazione dell'incarico, dall'autorità giudiziaria che ha proceduto; per il giudizio di cassazione, alla liquidazione procede il giudice di rinvio ovvero quello che ha pronunciato la sentenza irrevocabile. In ogni caso il giudice competente può provvedere anche alla liquidazione dei compensi dovuti per le fasi o i gradi anteriori del procedimento se il provvedimento di ammissione al patrocinio statale è divenuto esecutivo dopo la loro definizione.

3. I provvedimenti di liquidazione sono comunicati al difensore, all'imputato, al querelante, alla parte civile e al

pubblico ministero, mediante avviso di deposito del decreto in cancelleria. Il decreto di liquidazione emesso dal pretore è trasmesso in copia al procuratore della Repubblica.

4. Gli stessi soggetti indicati nel comma 3 possono proporre ricorso avverso il decreto di liquidazione, entro venti giorni dall'avvenuta comunicazione, davanti al tribunale o alla Corte d'appello alla quale appartiene il giudice o presso cui esercita le sue funzioni il pubblico ministero ovvero nel cui circondario ha sede il pretore che ha emesso il decreto.

5. Il procedimento è regolato dall'articolo 29 della legge 13 giugno 1942, n. 794.

6. Il tribunale o la corte possono chiedere all'ufficio giudiziario presso cui si trova il fascicolo processuale gli atti, i documenti e le informazioni necessari ai fini della decisione, eccettuati quelli coperti da segreto istruttorio.

ART. 11.

(Recupero delle somme corrisposte dallo Stato).

1. Nel caso di proscioglimento dell'imputato ammesso al patrocinio statale, quando si tratta di reato punibile a querela della persona offesa, il giudice condanna il querelante anche al pagamento in favore dello Stato delle somme corrisposte in conseguenza dell'ammissione al patrocinio statale. Qualora ricorrano giusti motivi, tali spese possono essere compensate in tutto o in parte. Non è pronunciata condanna alle spese in caso di proscioglimento per insufficienza di prove o per una causa estintiva del reato sopravvenuta dopo la presentazione della querela.

2. Se si tratta di reato per il quale si procede d'ufficio, il giudice può condannare la parte civile al pagamento in favore dello Stato delle somme di cui al comma 1.

ART. 12.

*(Ammissione al gratuito patrocinio
in altri casi).*

1. Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano, in quanto compatibili, anche nella fase dell'esecuzione, nel procedimento di revisione, nonché nei procedimenti relativi all'applicazione di misure di sicurezza o per quelli di competenza del Tribunale di sorveglianza, sempreché l'interessato debba o possa essere assistito da un difensore o da un consulente.

2. Competente a ricevere l'istanza prevista dall'articolo 2, ad adottare i provvedimenti relativi all'ammissione al patrocinio statale ed a liquidare i compensi è l'autorità giudiziaria procedente; tuttavia, se procede la Corte di cassazione, la competenza spetta all'autorità giudiziaria che ha pronunciato il provvedimento impugnato, ovvero, nel caso di revisione, al giudice dell'esecuzione.

ART. 13.

(Disposizione transitoria).

1. L'ammissione al gratuito patrocinio deliberata anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge rimane valida ed i suoi effetti sono disciplinati dalla presente legge.

ART. 14.

(Norme regolamentari).

1. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, da emanarsi di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno determinate le modalità da osservarsi per il pagamento delle somme dovute ai soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 10 e per il recupero delle medesime e delle spese di cui alla lettera *b*), comma 1, dell'articolo 4, in cui sia previsto.

2. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*, i criteri per la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità dovute agli avvocati e ai procuratori in materia penale per la difesa dei non abbienti sono stabiliti con deliberazione del Consiglio nazionale forense con riferimento alla tariffa professionale, temperata dalla natura pubblicistica dell'incarico in modo che in ogni caso non risultino superiori al sessantacinque per cento dei corrispondenti onorari, diritti e indennità della tariffa ordinaria.

ART. 15.

(Ambito di applicazione della legge).

1. Fino alla data di entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, le disposizioni della presente legge si applicano per la difesa dei non abbienti imputati in procedimenti per reati diversi da quelli di competenza del pretore, per i quali rimangono in vigore le disposizioni del regio-decreto 30 dicembre 1923, n. 3282.

ART. 16.

(Relazione al Parlamento).

1. Il Ministro di grazia e giustizia ogni anno, a decorrere da quello successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, trasmette al Parlamento, entro il 31 marzo, una relazione sulla applicazione della nuova normativa sul patrocinio statale per i non abbienti, che consenta di valutarne tutti gli effetti ai fini di ogni necessaria e tempestiva modifica della legge.

ART. 17.

(Onere finanziario).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato complessivamente in lire 8.000 milioni per l'anno

1988, in lire 20.000 milioni per l'anno 1989 ed in lire 30.000 milioni a decorrere dall'anno 1990, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Gratuito patrocinio in materia civile e penale ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 18.

1. La presente legge entra in vigore il novantesimo giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.